

FONDAZIONE BANCO DI
NAPOLI

S T A T U T O
APPROVATO DAL CONSIGLIO
GENERALE IN DATA
29.10.2020

Art. 1

1. La Fondazione Banco di Napoli ha origine bancaria ed è persona giuridica privata, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'Intesa, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalla legge n. 461 del 23/12/1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 17/05/1999 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. La Fondazione Banco di Napoli ha incorporato, attraverso operazione di fusione, la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, assumendo su di se la più alta considerazione in favore dei territori che a tale Fondazione facevano riferimento ai quali è riservato il particolare riconoscimento all'interno della formazione del Consiglio Generale, come stabilito dal successivo articolo 9, lettera g).

Art. 2

1. La Fondazione ha sede legale in Napoli, alla Via Tribunali 213.

Art. 3

1. La Fondazione riconosce nell'Archivio Storico, con annessa Biblioteca-Emeroteca, il proprio legame con il passato e il vincolo con la sua tradizione. La sua tutela e valorizzazione

sono un fine istituzionale indefettibile. Esso è inalienabile.

2. La Fondazione persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari; può operare anche nelle restanti regioni d'Italia e, per straordinarie esigenze, anche all'estero.

3. In particolare, nel rispetto della propria tradizione svolge, in conformità delle norme vigenti, attività nei seguenti settori rilevanti, come individuati dalla Legge delega n. 461/1998:

- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- arte, attività e beni culturali;
- volontariato, filantropia e beneficenza;
- sanità e assistenza alle categorie sociali deboli,

che saranno declinati triennialmente in termini di settori ammessi di cui all'art. 1 comma 1 lett. c bis) del D.Lgs. n. 153/1999 e s.m.i., secondo i limiti di cui alla lett. d) dello stesso comma. Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, la Fondazione opererà secondo le modalità e con i limiti previsti nelle lettere d) ed e) del successivo articolo 11.

Eventuali modifiche di uno o più settori rilevanti nel corso dell'esercizio potranno essere assunte esclusivamente con deliberazione del Consiglio Generale e dovranno essere sottoposte all'Autorità di Vigilanza, per l'approvazione.

4. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 4

1. La Fondazione, per la realizzazione delle proprie finalità:

- a) gestisce il proprio patrimonio, costituito da tutti i beni di proprietà dello stesso;
- b) dispone di donazioni, lasciti, elargizioni ed altre liberalità assegnate alla Fondazione, nonché di entrate di qualsiasi natura a ciò destinate;
- c) può esercitare anche attività strumentali di impresa e può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune, compreso l'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni. Tutto ciò, peraltro, con i limiti di cui al successivo comma 3.

2. Le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 5 e 6 e degli articoli 3 e 4 del Protocollo di Intesa.

3. La Fondazione può esercitare attività di impresa, detenendone il controllo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del d. lgs n. 153/99, solo nei settori rilevanti indicati nell'articolo 3, purché tale impresa strumentale operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi istituzionali. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del d. lgs n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura. Non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2359, c. 1 e 2 del Codice Civile e dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D. lgs n. 153/99, né esercitare direttamente funzioni creditizie né attuare in via diretta o indiretta forme di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, eccettuate le imprese strumentali, le imprese sociali e le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 153/99, fermo restando che la Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione, osservando criteri prudenziali di rischio e attraverso la più opportuna pianificazione strategica.
4. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 5

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adequata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio della Fondazione, costituito dal ricavo della vendita dei cespiti non conferiti alla società bancaria, si incrementa per effetto:

- della riserva obbligatoria;
- delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione, ed espressamente destinate dal donante ad accrescimento del patrimonio.

3. Nello stato patrimoniale viene istituita una apposita riserva nella quale vengono accantonate le quote di reddito eventualmente trasferite agli esercizi successivi, da

determinarsi nei limiti dell'art.6. Il fine di tale riserva è di salvaguardare l'integrità del patrimonio e di consentire la continuità della gestione e dell'attività istituzionale della Fondazione, in misura omogenea indipendentemente dalle possibili fluttuazioni del reddito nonché di concorrere alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza economica. La costituzione di detta riserva è comunque subordinata all'esame preventivo da parte dell'Autorità di Vigilanza.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali; nell'amministrarlo, gli Organi preposti adottano gli opportuni accorgimenti al fine di conservarne il valore e ottenere una adeguata redditività. La gestione del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. I criteri applicati per la scelta di tali intermediari devono rispondere all'esclusivo interesse della Fondazione e devono garantire la totale assenza di situazioni di conflitto di interessi tra i componenti degli Organi e gli intermediari stessi.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'Intesa.

7. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato dall'apposito regolamento, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3 del Protocollo di Intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate

nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

8. Le modalità organizzative della gestione patrimoniale, per la parte non affidata a intermediari esterni, sono stabilite da regolamento, anche al fine di assicurare la separazione di detta gestione dalle altre attività della Fondazione.

9. La Fondazione, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del Protocollo di Intesa, trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nelle società bancarie conferitarie, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3bis del medesimo Decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2 del richiamato Decreto.

Art. 6

1. La Fondazione destina il reddito secondo le seguenti priorità:
- a) alle spese di funzionamento;
 - b) all'assolvimento degli oneri fiscali;
 - c) alla riserva obbligatoria;
 - d) alla gestione e valorizzazione dell'Archivio Storico in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto e ai restanti settori rilevanti, nella misura minima del 50% del reddito residuo o, se maggiore, nella misura minima stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
 - e) al reinvestimento del medesimo, alla riserva facoltativa prevista dal precedente articolo 5, secondo comma, agli accantonamenti e riserve eventualmente previsti dall'Autorità di Vigilanza;
 - f) alle erogazioni previste dall'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n.266, e destinate alla costituzione dei fondi speciali per il volontariato, o da altre disposizioni legislative.

2. La Fondazione non può distribuire quote di proventi e di patrimonio o altre forme di utilità economica ai titolari degli Organi statutari e ai dipendenti.

Art. 7

1. La Fondazione ha l'obbligo di adottare regolamenti per disciplinare, nell'osservanza della normativa del settore, la propria attività nelle materie che ritenga opportune.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista dal successivo articolo 14.

Art. 8

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

2. La Fondazione garantisce la presenza, nei propri organi, di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.

La Fondazione, nella composizione dei propri organi, si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

I componenti degli organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in un altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Le previsioni di cui al paragrafo precedente si applicheranno, senza soluzione di continuità, anche a seguito di operazioni di fusione con altre Fondazioni di origine bancaria.

Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Art. 9

1. Il Consiglio Generale, organo di indirizzo della Fondazione, è formato, oltre che dal Presidente della Fondazione, da ventidue componenti nominati come segue:

- a) due all'interno di due terne, uno per terna, proposte dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

- b) cinque all'interno di cinque terne, uno per terna, proposte, una ciascuno, dai Presidenti delle Giunte Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia;
- c) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli;
- d) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco della Città di Napoli;
- e) sei all'interno di sei terne, uno per terna, proposte, una ciascuno, dai Rettori delle Università degli Studi Federico II di Napoli, Bari, Molise, Basilicata, Magna Graecia di Catanzaro e D'Annunzio di Chieti;
- f) sei all'interno di sei terne, uno per terna, proposte, una ciascuno, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, ovvero in caso di deliberata soppressione delle Unioni Regionali, dalla Camera di Commercio del comune capoluogo di regione che provvederà a inviare la terna previa intesa con le altre camere di Commercio della Regione. Nelle terne dovranno essere inclusi sia personalità di chiara ed indiscussa reputazione, operanti nel Mezzogiorno nel campo dell'economia, sia personalità di chiara e indiscussa reputazione, operanti nel Mezzogiorno nel campo sociale o culturale;
- g) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Chieti.

2. I nominativi dei Consiglieri Generali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dovranno pervenire alla Fondazione entro 90 giorni dalla richiesta di designazione, fatta dal Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza. Qualora il soggetto cui compete la proposta non provveda agli adempimenti di propria spettanza, secondo le modalità indicate ed entro i termini previsti, il Presidente inviterà immediatamente l'ente designante a provvedere, entro un successivo termine perentorio di 30 giorni, trascorsi i quali il potere di nomina è esercitato, in via sostitutiva, direttamente ed in piena autonomia dal Consiglio Generale il quale sceglierà, con preferenza nell'ambito territoriale di riferimento, fino ad un massimo del 15% dei componenti arrotondato all'unità superiore, tra personalità di chiara ed indiscussa reputazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. Qualora si dovesse procedere ad ulteriori cooptazioni eccedenti il 15% dei componenti il Consiglio, queste saranno effettuate:

- per i punti a) e b) del precedente comma 1 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- per i punti c) d) e g) del precedente comma 1

- dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- per il punto e) del precedente comma 1 dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
 - per il punto f) del precedente comma 1 dall'Unioncamere Nazionale.

3. I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni decorrenti dalla data della nomina. In caso di cessazione dalla carica per accettazione della nomina negli Organi collegiali previsti dal vigente Statuto, i Consiglieri Generali che li sostituiscono durano in carica per il solo tempo residuo. La sostituzione avverrà con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Fermi i termini stabiliti per le procedure di rinnovo, i Consiglieri uscenti resteranno in carica sino alla accettazione della nomina da parte dei Consiglieri entranti.

4. I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti designanti né ad essi rispondono; essi dovranno essere scelti fra persone che, per professionalità, esperienza e indipendenza, garantiscano di operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

5. Il Presidente della Fondazione fa parte del Consiglio Generale e lo presiede, senza diritto di voto; in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, con i medesimi poteri e limitazioni del Presidente.

6. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 10

1. I componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente articolo, su convocazione del Presidente della Fondazione, si riuniscono secondo le modalità previste dai successivi articoli e provvedono a ratificare la composizione dell'Organo verificando, per ciascun Consigliere, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 27 e seguenti.

Art. 11

1. Il Consiglio Generale determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e ne verifica i risultati.

2. Inoltre:

- a) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto;
- b) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di cui all'articolo 7, e le relative modifiche;
- c) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio, udite la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale;
- d) entro il mese di ottobre di ogni anno, esamina ed approva sulla scorta del progetto di documento programmatico proposto dal Consiglio di Amministrazione di concerto con la Commissione del Consiglio Generale appositamente nominata, il Documento programmatico previsionale dell'attività istituzionale relativa all'esercizio successivo, determinando le attività nei settori rilevanti nei quali la Fondazione opera in via prevalente nel corso dell'esercizio;
- e) esamina ed approva, sulla scorta del progetto di documento programmatico proposto dal Consiglio di Amministrazione di concerto con la Commissione del Consiglio Generale appositamente nominata, un Documento per la programmazione pluriennale dell'attività istituzionale definendone i settori rilevanti, le strategie, i programmi e le priorità di tale attività;
- f) definisce le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti;
- g) su proposta del Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di imprese strumentali, come definite all'articolo 4;
- h) verifica per i propri componenti, sia in sede di insediamento che nel corso del mandato, la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità nonché l'assenza di ragioni di incompatibilità o di cause di sospensione o di decadenza e assume, entro trenta giorni, i provvedimenti conseguenti;
- i) elegge, valutandone i requisiti di professionalità e di onorabilità:
 - 1) con una prima votazione il Presidente ed il Vice Presidente;
 - 2) con una successiva votazione, anche non contestuale, previa determinazione del numero, i restanti 3 componenti il Consiglio di Amministrazione;
- l) elegge, valutandone i requisiti di professionalità e di onorabilità, i membri effettivi e quelli supplenti del Collegio Sindacale;
- m) delibera, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca degli amministratori e l'azione di responsabilità nei

confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- n) propone all'Autorità di Vigilanza lo scioglimento della Fondazione, formulando indicazioni sulla devoluzione del residuo netto di liquidazione a una o più Fondazioni di matrice bancaria;
- o) su proposta del Presidente, può nominare Segretario una persona dotata di idonee competenze

3. La carica di componente del Consiglio Generale non è compatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, di Segretario Generale. La nomina per la seconda carica obbliga all'opzione da esercitare entro venti giorni. Nel caso di opzione per la seconda carica, si procederà alla copertura di quella divenuta vacante secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3.

4. Il Consiglio Generale può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive o di studio per la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie competenze; tale incarico verrà preventivamente concordato con gli interessati e conferito con apposita delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale. Per i componenti del Consiglio Generale che partecipino a tali Commissioni sono previsti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa MEF-ACRI del 22 aprile 2015. In dette Commissioni potranno essere inclusi anche esperti esterni alla Fondazione, determinandone il compenso, sentito il Collegio Sindacale. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione non potrà, comunque, essere superiore a cinque.

Art. 12

1. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a termini del presente Statuto.

2. Alle adunanze del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione; partecipano, altresì, i componenti del Collegio Sindacale.

3. Delle riunioni del Consiglio Generale viene redatto apposito verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, e trascritto sul libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale a cura del Segretario Generale.

Art. 13

1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, nella sede legale della Fondazione; è convocato dal Presidente entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, ed entro il 31 ottobre per l'approvazione del Documento programmatico di cui alla lettera d) dell'articolo 11. Viene inoltre convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario per la trattazione delle materie di competenza. Può riunirsi, altresì, qualora ne facciano motivata richiesta un terzo dei componenti in carica o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio Generale è fatta con avviso diramato per posta elettronica o PEC al domicilio di ciascun componente, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi ritenuti urgenti si potrà procedere alla convocazione, con i predetti mezzi, entro il terzo giorno lavorativo precedente la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti da trattare. La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite sistemi di video/teleconferenza, escluso il caso in cui si debba esprimere il voto con modalità segreta, in quanto avente a oggetto persone fisiche.

Art. 14

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale in prima convocazione devono essere presenti almeno due terzi dei componenti in carica. In seconda convocazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Salvo quanto previsto al comma successivo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; Il numero dei presenti è determinato prima della votazione e quindi per la formazione del quorum rilevano anche i Consiglieri che si asterranno dal voto. In caso di parità prevale il voto del Consigliere più anziano di età.
3. Per le deliberazioni relative alle modificazioni statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica; per quelle concernenti la proposta di scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica; i regolamenti sono approvati con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
4. I diritti di intervento e di voto non possono essere esercitati tramite rappresentante.
5. Le votazioni riguardanti le persone fisiche sono sempre segrete.

Art. 15

1. In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione, alle finalità perseguite e ai complessivi oneri di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi da 3 a 5 del Protocollo di Intesa; l'entità dei compensi è altresì commisurata al complessivo ammontare del patrimonio e delle erogazioni.

2. Ai componenti del Consiglio Generale compete, per la partecipazione ad ogni adunanza, una medaglia di presenza e, se siano residenti fuori dal territorio del Comune di Napoli, il rimborso delle spese. La misura della medaglia di presenza per i componenti del Consiglio Generale è fissata anticipatamente, di esercizio in esercizio, nella seduta del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del Documento programmatico, con parere conforme del Collegio Sindacale.

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di governo e di gestione della Fondazione, è composto:
- dal Presidente della Fondazione che lo presiede;
 - dal Vice Presidente e dagli altri Consiglieri di Amministrazione eletti dal Consiglio Generale secondo le modalità previste dal precedente art. 11.
2. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni a partire dalla data della nomina.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i sostituti saranno nominati dal Consiglio Generale e resteranno in carica solo per il periodo residuo.

Art. 17

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, che non siano riservati, per legge o dal presente Statuto, al Consiglio Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
- a) delibera tutti gli atti relativi all'attuazione dei fini statutari e dei programmi della Fondazione;
 - b) predispone il bilancio e lo sottopone, con la relazione sulla gestione, al Consiglio Generale;
 - c) predispone il Documento Programmatico annuale e il Documento per la Programmazione Pluriennale di concerto con la Commissione

del Consiglio Generale appositamente nominata e li sottopone al Consiglio Generale;

d) nomina il Segretario Generale disciplinando il relativo rapporto;

e) stabilisce, nell'ambito della competenza generale di cui è investito, i poteri del Segretario Generale, determinando il relativo compenso e le altre indennità;

f) propone agli Organi competenti le modificazioni dello Statuto;

g) sentito il parere del Collegio Sindacale, delibera l'acquisto di beni immobili, purché siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari e delibera l'acquisto di partecipazioni, oltre che dei beni mobili al di fuori dell'ordinaria amministrazione. Delibera la cessione, purché non a titolo gratuito, di mobili, immobili e partecipazioni. Delibera, in ogni caso, in ordine alle spese e all'assunzione di obbligazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive o di studio per la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie competenze; tale incarico verrà preventivamente concordato con gli interessati e conferito con apposita delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale. In dette Commissioni potranno essere inclusi esperti esterni alla Fondazione, determinandone il compenso, sentito il Collegio Sindacale. Il numero di componenti di ciascuna Commissione non potrà, comunque, essere superiore a tre.

4. Propone per l'approvazione al Consiglio Generale i regolamenti di cui all'art. 7 e le relative modificazioni.

Art. 18

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, nella sede legale della Fondazione, su convocazione del Presidente, almeno ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno due Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione avviene mediante avviso al domicilio di ciascuno dei componenti, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, mediante posta elettronica o PEC. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata senza il rispetto del termine precedentemente stabilito.

3. La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite sistemi di video/teleconferenza, escludendo da questa possibilità la partecipazione ad una

votazione avente come oggetto persone fisiche. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi agli effetti di legge.

Art. 19

1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione compete un compenso annuo fisso e, se siano residenti fuori dal territorio del Comune di Napoli, il rimborso delle spese.

2. Il Consiglio Generale determina l'ammontare del compenso annuo spettanti al Presidente, al Vice Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 20

1. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di fare proposte nelle materie di rispettiva competenza;
- c) formula l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, sentito il Segretario Generale. E' tenuto a iscrivere gli argomenti indicati da almeno due membri in carica del Consiglio stesso;
- d) formula l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Generale, sentito il Segretario Generale. E' tenuto a iscrivere gli argomenti indicati da almeno un terzo dei componenti in carica il Consiglio stesso;
- e) in caso di urgenza provvede, sentito il Segretario Generale, all'esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo il provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;
- f) autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative e i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, e nomina gli avvocati; autorizza la desistenza da atti, azioni o gravami o la rinuncia ad essi, nonché l'accettazione di analoghe rinunzie ad atti, azioni o gravami proposti contro la Fondazione;

g) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 bis

1. Il Consiglio Generale può nominare un Presidente Emerito, per un periodo di dieci anni rinnovabili, individuandolo tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e che si sia distinto per straordinari meriti. Il Presidente Emerito dovrà conservare i requisiti previsti dall'articolo 27 dello statuto.
2. Il Presidente Emerito non è componente del Consiglio Generale e del consiglio di Amministrazione. Su invito del Presidente può partecipare alle riunioni di tali organi ed esprimere pareri, ove richiesti.
3. Il titolo è onorifico e non remunerato.

Art. 21

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.
2. Quando anche il Vice Presidente sia assente o impedito, l'ufficio del Presidente è tenuto dal membro del Consiglio di Amministrazione che ha ottenuto il maggior numero di voti al momento della elezione e, a parità di voti, prevale il più anziano di età.
3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 22

1. Il Collegio Sindacale, organo di controllo della Fondazione, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Generale.
2. I Sindaci durano in carica quattro anni decorrenti dalla data della relativa nomina e fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato.
3. In caso di vacanza di un posto di Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti il più anziano di età. I sostituti saranno nominati dal Consiglio Generale, solo per il periodo residuo.
4. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Il Collegio Sindacale, al quale è attribuito anche il controllo contabile, esercita le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile, del presente Statuto e della normativa vigente.

Art. 24

1. Ai componenti del Collegio sindacale spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio Generale tenendo in considerazione i valori stabiliti dal DM 140/2012 e s.m.i. Tali corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazione bancarie e con l'assenza di finalità di lucro, come previsto dall'art. 9, comma 1, del Protocollo d'Intesa e devono essere definiti in sede di nomina.

2. Ai membri del Collegio Sindacale che si rechino fuori dalla propria residenza per partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese con le stesse modalità e gli stessi importi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che possiedano i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, cpv. 1 ed all'art. 29, comma 3, fra personalità di chiara e indiscussa reputazione, nel rispetto del principio di trasparenza.

Per la funzione di Segretario Generale trovano applicazione inoltre le previsioni di cui all'art. 27, comma 2 e seguenti ed all'art. 28, le incompatibilità di cui all'art. 30 e le decadenze di cui all'art. 32, nonché le disposizioni dell'art. 31.

2. Partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Generale, a quelle del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni istituite. E' Segretario del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni e del Consiglio Generale - qualora, ai sensi dell'art.11, c.2 lettera o), non sia nominata altra persona - e cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale.

3. E' responsabile dell'andamento della Fondazione e adempie i compiti indicati nell'articolo seguente.

Art. 26

a. Il Segretario Generale:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali;
- sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
- esercita i poteri di gestione nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delegare tali poteri, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e nei limiti stabiliti, a funzionari di cui la Fondazione si avvalga.

Art. 27

1. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti fra personalità di chiara e indiscussa reputazione, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

2. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267; - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque altro delitto non colposo.

3. I componenti gli Organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base di informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia

dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

4. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dei suoi componenti. Tale verifica spetta agli Organi medesimi e, per il Segretario Generale, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi e di Segretario Generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 27 comma 2, lettera c);
- b) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, terzo comma, della legge 30 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza delle situazioni sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque, non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

3. I componenti gli Organi possono richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'Organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 29

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato un'esperienza o nell'ambito della docenza universitaria o una qualificata esperienza operativa, per almeno cinque anni, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale ovvero devono aver espletato, per almeno cinque anni, funzioni direttive o di amministratore presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riguardo alle fondazioni di matrice bancaria, o presso le pubbliche amministrazioni.

2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver ricoperto per almeno

tre anni lo stesso incarico in Enti con personalità giuridica pubblica o privata o presso Società per azioni pubbliche o private che abbiano un patrimonio certificato almeno pari al 5% di quello della Fondazione.

3. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone che abbiano maturato, per almeno cinque anni, un'esperienza di lavoro in posizione di rilevante responsabilità gestionale e che siano in possesso di elevata qualificazione professionale con specifiche competenze amministrative ed economico - finanziarie.

Art. 30

1. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità previste dai precedenti articoli, tra cui quelle di cui all'articolo 8, penultimo comma, i componenti gli Organi della Fondazione, in adesione ai principi ispiratori della Carta delle Fondazioni approvata dall'Acri in data 4/4/2012, non possono ricoprire più di una carica negli Organi stessi; inoltre:

a) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire

funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

b) I designati nel Consiglio Generale, gli eletti e i nominati in uno dei restanti Organi della Fondazione, relativamente ai titolari di cariche elettive istituzionali, non possono essere:

- i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- coloro i quali abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
- coloro i quali abbiano ricoperto un ruolo politico in precedenza e non garantiscono una discontinuità temporale pari almeno ad un anno tra il ruolo precedentemente ricoperto e la nomina in uno degli organi della

- Fondazione;
- gli amministratori degli enti cui lo statuto attribuisce poteri di designazione dei componenti del comitato di indirizzo, i componenti degli organi di controllo degli enti designanti e quanti siano legati a tali enti da rapporti di dipendenza gerarchica o di collaborazione non occasionale;
 - coloro che svolgano funzioni di direzione o che ricoprono cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria;
 - il direttore generale della società bancaria conferitaria;
 - gli amministratori e i dipendenti di soggetti non istituzionali che risultino destinatari, in modo non saltuario, degli interventi della Fondazione;
 - gli amministratori di enti pubblici o privati con i quali la Fondazione abbia rapporti non contingenti di collaborazione;
 - coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.
- c) La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Art. 31

1. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

2. I titolari degli Organi della Fondazione che in una determinata operazione abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza; il Segretario Generale, al Consiglio di Amministrazione. Essi devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto tale operazione.

3. Qualora la situazione di conflitto sia permanente, l'organo competente adotta, entro trenta giorni, la pronuncia di decadenza, procedendo, ove ne ricorra il caso, all'immediata sospensione.

Art. 32

1. Costituiscono cause di decadenza dei titolari degli Organi della Fondazione:

- a) il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina;
- b) la mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza e, nel caso dei Sindaci, anche alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'omessa comunicazione di una causa di incompatibilità, di sospensione o di decadenza;
- d) la partecipazione a deliberazioni aventi ad oggetto operazioni per le quali sussista un interesse proprio;
- e) aver preso comunque un interesse proprio nell'esercizio delle funzioni.

2. I titolari degli organi della Fondazione dichiarati decaduti ai sensi del 1 comma, non possono essere chiamati a far parte di Organi della Fondazione nei cinque anni successivi.

3. Le cause di incompatibilità previste dall'art.30 del presente Statuto, sopravvenute alla nomina, comportano la sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.

4. Gli organi collegiali della Fondazione verificano nel loro interno la sussistenza, per ciascuno dei componenti, dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, ed assumono entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Segretario Generale la verifica dei requisiti e delle incompatibilità di cui al comma precedente è compiuta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 33

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo di Intesa. In particolare la Fondazione rende pubbliche:

- a) le procedure attraverso cui i richiedenti possono avanzare le relative istanze di contributo, con indicazione delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione e del processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative, nonché gli esiti delle stesse;
- b) i risultati della valutazione effettuata ex post dall'Istituto in merito all'esito delle iniziative dalla stessa sostenute, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto, per quanto possibile, degli

eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di un'attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 34

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione si attiene a quanto disposto, in tema di bilancio e di scritture contabili, dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, nonché dall'Atto di Indirizzo emanato dall'Autorità di Vigilanza con provvedimento del 19 aprile 2001 ed eventuali successive modificazioni, al fine di rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta e di fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme d'investimento del patrimonio.

In particolare, per la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la Fondazione osserverà le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile, in quanto applicabili. La Fondazione provvede alla tenuta dei seguenti libri: libro giornale, libro degli inventari, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

3. Nel caso d'istituzione di imprese strumentali, per le stesse vengono tenute contabilità separate.

4. La relazione sulla gestione che correda il bilancio deve illustrare gli obiettivi raggiunti e gli interventi realizzati, anche in relazione alla programmazione effettuata ai sensi del successivo comma.

5. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Fondazione approva il Documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo trasmette entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza. Tale Documento è adottato in conformità e nei limiti della programmazione pluriennale dell'attività istituzionale, come definita dal Consiglio Generale ai sensi del precedente art. 11.

6. Il bilancio viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Generale. Esso sarà adeguatamente pubblicizzato.

7. Nel bilancio, ai sensi dell'art. 5 del decreto 18.05.04 n° 150, si darà separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

Nel documento programmatico previsionale, ai fini informativi, verranno indicati gli impieghi di cui all'art.7, comma 1, del decreto legislativo n.153 del 1999.

Art. 35

1. Nell'Archivio Storico sono conservati i titoli e le scritture degli antichi Banchi Napoletani: Banco della Pietà (1539), Banco dei Poveri (1563), Banco dell'Annunziata (1587), Banco del Popolo (1589), Banco dello Spirito Santo (1590), Banco di Sant'Eligio (1592), Banco di San Giacomo (1597), Banco del Salvatore (1640), nonché del Banco delle Due Sicilie (1808) e del Banco di Napoli (1861) e, altresì, i documenti che l'Amministrazione della Fondazione vi immetterà.

2. Nella sede della Fondazione sono conservati i libri ed i giornali che costituiscono la Biblioteca e l'Emeroteca del Banco di Napoli entrambe cedute, a titolo gratuito, dal Sanpaolo IMI, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli S.p.A. del 19 dicembre 2002.